**C 3343 - Delega al Governo per la riforma fiscale**

*Nella seduta di ieri, 14 giugno 2022, la Commissione Finanze della Camera ha concluso l’esame degli emendamenti approvandone alcuni.*

*Si riporta di seguito la ricostruzione dell’articolato con in evidenza le modifiche apportate dalla Commissione.*

Le modifiche introdotte dagli emendamenti approvati si riportano in **carattere grassetto,** mentre le soppressioni (sostituzioni comprese) si riportano~~evidenziate~~**.** Eventuali subemendamenti approvati si evidenziano facendo uso del colore **rosso.** A piè di pagina si riportano i riferimenti della proposta di modifica approvata.

\*\*\*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e relativa procedura)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, sulla base dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 2 a 8 nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

   a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione;

   b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento:

    1) agli adempimenti **dichiarativi e di versamento[[1]](#footnote-1)** a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale**, anche attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche, ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica;[[2]](#footnote-2)**

**1-bis) al pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio;[[3]](#footnote-3)**

**1-bis) ad un utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni;[[4]](#footnote-4)**

    2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e ~~trovando~~ **assicurando[[5]](#footnote-5)** le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge;

   c) preservare la progressività del sistema tributario **e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale[[6]](#footnote-6)**;

   d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscali **anche attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché mediante il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.[[7]](#footnote-7)**

**d-bis) garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali.[[8]](#footnote-8)**

**d-bis) razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali.[[9]](#footnote-9)**

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica **che indichi, per ciascuna misura, l'impatto sul gettito, e, ove pertinente, l'impatto in termini di tributi locali, e corredati di relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)[[10]](#footnote-10)**, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

  3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

  4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1, 6 e 7, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

  5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

  6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.

  7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi:

   ~~a) progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale che preveda:~~

~~1) l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione ai redditi derivanti dall'impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, e ai redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES);~~

~~2) l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera e la sua revisione secondo i princìpi indicati dalla lettera b);~~

**a) progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare;[[11]](#footnote-11)**

**a-bis) mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, previsione – per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario – di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi, e con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi;[[12]](#footnote-12)**

   b) revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività e a:

    1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF **a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi[[13]](#footnote-13)** anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;

    2) ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF;

   c) riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità**, con particolare riguardo alla tutela del bene casa,[[14]](#footnote-14)** e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta **e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi[[15]](#footnote-15)**;

**c-bis) a seguito del riordino di cui alla precedente lettera c), graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio.[[16]](#footnote-16)**

~~d) armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta.~~

**d) progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo, in ogni caso, che detta armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta.[[17]](#footnote-17)**

**d-bis) attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali, nonché da tutti i contribuenti a cui si applicano gli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva mensilizzazione degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per le finanze pubbliche.[[18]](#footnote-18)**

  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b), si intendono per aliquote medie e marginali effettive quelle derivanti dall'applicazione dell'IRPEF senza tenere conto né dei regimi sostitutivi né delle detrazioni diverse da quelle per tipo di reddito.

  3. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui al comma 1, ~~lettera b)~~ **lettere b) e d)[[19]](#footnote-19)** , del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge.

Art. 3.

(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa:

~~a) coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito di impresa con il sistema di imposizione personale sui redditi di tipo duale previsto dall'articolo 2;[[20]](#footnote-20)~~

   b) semplificazione e razionalizzazione ~~dell'IRES~~ **della tassazione del reddito d'impresa[[21]](#footnote-21)**, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti **e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili[[22]](#footnote-22)**;

   c) revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei;

   d) tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

Art. 4.

(Princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi:

   a) razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote, allo scopo di semplificare la gestione e l'applicazione dell'imposta, contrastare l'erosione e l'evasione fiscali e aumentare il grado di efficienza del sistema impositivo in coerenza con la disciplina europea armonizzata dell'imposta;

   b) adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'European Green Deal e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa **in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché[[23]](#footnote-23)**, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili **e alla promozione di uno sviluppo sostenibile[[24]](#footnote-24)**.

Art. 5.

(Princìpi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

  1. Nell'ambito della revisione complessiva dell'imposizione personale sui redditi di cui all'articolo 2, nonché della revisione dell'imposizione sul reddito di impresa di cui all'articolo 3, il Governo è delegato ad attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**, con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti[[25]](#footnote-25)**.

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della presente legge.

  3. Gli interventi normativi disposti per attuare il graduale superamento dell'IRAP previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario**, e garantiscono altresì gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime. Detti interventi normativi non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi da lavoro dipendente e da pensione.[[26]](#footnote-26)**

Art. 6.

(Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati:

   a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

    1) gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

    2) i terreni edificabili accatastati come agricoli;

    3) gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

   b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

  ~~2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:~~

~~a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali;~~

~~b) attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato;~~

~~c) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;~~

~~d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.~~

**2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:**

**a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i principi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;**

**b) indicare per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente e sulla base dei dati nelle disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche una ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:**

**1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;**

**2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;**

**3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;**

**c) prevedere nella consultazione catastale l'accesso alla banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;**

**d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.**

**2-bis. Il Governo è delegato altresì a prevedere che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 sia destinato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al medesimo comma 1.**

**2-ter. Il Governo è delegato altresì a prevedere procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.[[27]](#footnote-27)**

Art. 7.

(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF:

   a) prevedere la sostituzione dell'addizionale regionale all'IRPEF con una sovraimposta sull'IRPEF la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati**, determinati in modo da garantire alle Regioni nel loro complesso lo stesso incremento di gettito ora garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF.[[28]](#footnote-28)** La sostituzione deve garantire che con l'applicazione della nuova aliquota di base della sovraimposta le regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF stabilita dalla normativa statale;

   b) prevedere, per le regioni **che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono[[29]](#footnote-29)** sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari che, in base alla legislazione vigente, comportano ~~l'automatica applicazione~~ **l'applicazione, anche automatica[[30]](#footnote-30)** di aliquote dell'addizionale all'IRPEF maggiori di quelle minime, un incremento obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da garantire lo stesso gettito **attualmente[[31]](#footnote-31)** ricavato dall'applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all'IRPEF maggiorate nella misura obbligatoria ~~in base alla legislazione attualmente vigente[[32]](#footnote-32)~~;

   c) prevedere, per i comuni, che la facoltà di applicare un'addizionale all'IRPEF sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovraimposta sull'IRPEF. I limiti alla manovrabilità della sovraimposta comunale sull'IRPEF da parte dei comuni sono determinati in modo da garantire ai comuni nel loro complesso ~~un gettito corrispondente a quello generato dall'applicazione dell'aliquota media dell'addizionale comunale all'IRPEF in base alla legislazione attualmente vigente~~ **lo stesso incremento di gettito attualmente garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF**.[[33]](#footnote-33)

**c-bis) prevedere che una quota del gettito proveniente dall'applicazione delle imposte sostitutive istituite dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis), sia destinata ai comuni e alle regioni sulla base della residenza dei contribuenti, garantendo la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati.[[34]](#footnote-34)**

  2. In attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, allo scopo di rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 ~~devono~~ **possono[[35]](#footnote-35)** prevedere la revisione dell'attuale riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

  3. Le revisioni di cui al comma 2 devono avvenire senza oneri per lo Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.

Art. 8.

(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1 e in particolare quelli indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione:

   a) incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione e semplificarlo, orientandone l'attività verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo, revisionando l'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, favorendo l'uso delle più evolute tecnologie e delle forme di integrazione e interoperabilità dei sistemi e del patrimonio informativo funzionali alle attività della riscossione ed eliminando duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi;

   b) individuare un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione;

   c) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità.

Art. 9.

(Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 7, uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) organizzare le disposizioni per settori omogenei, ove possibile intervenendo mediante modifiche espresse ai codici o testi unici di settore già vigenti;

   b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

   c) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina relativa a ogni settore;

   d) aggiornare e semplificare il linguaggio normativo anche al fine di adeguarlo a quello degli atti dell'Unione europea**; evitare rinvii superflui assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;[[36]](#footnote-36)**

**d-bis) prevedere un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.[[37]](#footnote-37)**

   e) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri eventualmente competenti in relazione alle singole materie oggetto di codificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

  5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

  6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

  7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

  1. Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, dall'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica **e non deve derivare un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.[[38]](#footnote-38)**

  2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri o minori entrate, che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite di 2 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2023, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria.

1. 1.62. Osnato, Albano, Bignami, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro [↑](#footnote-ref-1)
2. 1.32. (Nuova formulazione) Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto; 1.59. (Nuova formulazione) Bignami, Zucconi, Osnato, Albano; 1.76. (Nuova formulazione) Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro; 1.88. (Nuova formulazione) Pastorino; 1.24. (Nuova formulazione) Gagliardi, Baratto; 1.6. (Nuova formulazione) Zanichelli; 1.50. (Nuova formulazione) Fragomeli, Topo; 1.54. (Nuova formulazione) Albano, Osnato, Bignami; 1.29. (Nuova formulazione) Giacometto, Porchietto, Martino; 1.72. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Ribolla, Zennaro [↑](#footnote-ref-2)
3. 1.31. (Nuova formulazione) Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto; 1.58. (Nuova formulazione) Bignami, Zucconi, Osnato, Albano; 1.22. (Nuova formulazione) Ungaro; 1.5. (Nuova formulazione) Zanichelli; 1.23. (Nuova formulazione) Gagliardi, Baratto; 1.47. (Nuova formulazione) Fragomeli, Topo, Buratti, Sani, Ciagà, Boccia; 1.53. (Nuova formulazione) Albano, Osnato, Bignami [↑](#footnote-ref-3)
4. 1.92. (ex 4.54.) (Nuova formulazione) Angiola. [↑](#footnote-ref-4)
5. 1.92. (ex 4.54.) (Nuova formulazione) Angiola. [↑](#footnote-ref-5)
6. 1.52. (Nuova formulazione) Albano, Osnato, Bignami; 1.85. (Nuova formulazione) Pastorino; 1.37. (Nuova formulazione) Porchietto, Giacometto, Martino. [↑](#footnote-ref-6)
7. 1.86. (Nuova formulazione) Pastorino; 1.93. (ex 3.71.) (Nuova formulazione) Angiola; 1.2. (Nuova formulazione) D'Orso, Martinciglio. [↑](#footnote-ref-7)
8. 1.15. (Nuova formulazione) Ungaro; 1.45. (Nuova formulazione) Boccia, Fragomeli, Topo, Buratti, Ciagà, Sani, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli; 1.41. (Nuova formulazione) Porchietto, Giacometto, Martino; 1.75. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro. [↑](#footnote-ref-8)
9. 1.18. (Nuova formulazione) Ungaro; 1.51. (Nuova formulazione) Topo, Sani, Buratti; 1.42. (Nuova formulazione) Cattaneo, Porchietto, Giacomoni, Martino, Giacometto; 1.90. (Nuova formulazione) Trano, Osnato; 1.69. (Nuova formulazione) Centemero, Bitonci, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro; 1.94. (ex 9.17.) (Nuova formulazione) Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami; 1.20. (Nuova formulazione) Ungaro; 1.83. (Nuova formulazione) Trano, Osnato; 1.67. (Nuova formulazione) Cavandoli, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino, Ribolla, Zennaro; 1.68. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro; 1.66. (Nuova formulazione) Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro; 1.95. (ex 2.78.) (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro; 1.96. (ex 2.79.) (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro; 1.97. (ex 9.2.) (Nuova formulazione) Martinciglio. [↑](#footnote-ref-9)
10. 1.16. (Ulteriore Nuova formulazione) Mor; 1.9. (Ulteriore Nuova formulazione) Martinciglio; 1.44. (Ulteriore Nuova formulazione) Porchietto. [↑](#footnote-ref-10)
11. 2.29. (Nuova formulazione) Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto; 2.59. (Nuova formulazione) Osnato, Bignami, Albano, Foti; 2.84. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro; 2.99. (Nuova formulazione) Maniero, Osnato, Albano; 2.108. (ex 3.34.) (Nuova formulazione) Cattaneo, Martino, Porchietto, Giacometto. [↑](#footnote-ref-11)
12. 2.4. (Nuova formulazione) Martinciglio; 2.20. (Nuova formulazione) Ungaro; 2.10. (Nuova formulazione) Martinciglio; 2.74. (Nuova formulazione) Molinari, Barelli, Lollobrigida, Marin, Lupi; 2.75. (Nuova formulazione) Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Trano. [↑](#footnote-ref-12)
13. 2.49. (Nuova formulazione) Fragomeli, Boccia, Sani, Topo, Buratti, Ciagà, Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Angiola, Trano, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Baratto, Ungaro. [↑](#footnote-ref-13)
14. 2.9. Zanichelli, Martinciglio; 2.26. Gagliardi, Baratto; 2.35. Porchietto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Giacometto; 2.58. Osnato, Albano, Bignami, Ciaburro, Caretta, Trano; 2.83. Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro. [↑](#footnote-ref-14)
15. 2.50. (Nuova formulazione) Fragomeli, Boccia, Sani, Topo, Buratti, Ciagà; 2.94. (Nuova formulazione) Angiola. [↑](#footnote-ref-15)
16. 2.2. (Nuova formulazione) Martinciglio, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo; 2.11. (Nuova formulazione) Martinciglio, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo; 2.17. (Nuova formulazione) Ungaro, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo; 2.107. (Nuova formulazione) Martinciglio, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo; 2.93. (Nuova formulazione) Angiola, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo; 2.100. (Nuova formulazione) Pastorino, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo. [↑](#footnote-ref-16)
17. 2.15. (Nuova formulazione) Ungaro; 2.43. (Nuova formulazione) Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto; 2.12. (Nuova formulazione) Cancelleri; 2.62. (Nuova formulazione) Osnato, Bignami, Albano. [↑](#footnote-ref-17)
18. 2.67. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Angiola, Trano; 2.19. (Nuova formulazione) Ungaro, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Angiola, Trano; 2.66. (Nuova formulazione) Molinari, Barelli, Lollobrigida, Marin, Lupi, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Angiola, Trano; 2.61. (Nuova formulazione) Osnato, Bignami, Albano, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Angiola, Trano; 2.90. (Nuova formulazione) Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Angiola, Trano; 2.68. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Angiola, Trano; 2.6. (Nuova formulazione) Zanichelli, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Angiola, Trano; 2.27. (Nuova formulazione) Gagliardi, Baratto, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Angiola, Trano; 2.55. (Nuova formulazione) Bignami, Zucconi, Osnato, Albano, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Angiola, Trano; 2.106. (Nuova formulazione) Martinciglio, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Angiola, Trano. [↑](#footnote-ref-18)
19. 2.15. (Nuova formulazione) Ungaro; 2.43. (Nuova formulazione) Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto; 2.12. (Nuova formulazione) Cancelleri; 2.62. (Nuova formulazione) Osnato, Bignami, Albano. [↑](#footnote-ref-19)
20. 2.29. (Nuova formulazione) Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto; 2.59. (Nuova formulazione) Osnato, Bignami, Albano, Foti; 2.84. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro; 2.99. (Nuova formulazione) Maniero, Osnato, Albano; 2.108. (ex 3.34.) (Nuova formulazione) Cattaneo, Martino, Porchietto, Giacometto. [↑](#footnote-ref-20)
21. 3.38. Bignami, Osnato, Albano, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Ungaro, Trano. [↑](#footnote-ref-21)
22. 3.37. Albano, Osnato, Bignami, Trano. [↑](#footnote-ref-22)
23. 4.8. (Nuova formulazione) Zolezzi; 4.55. (Nuova formulazione) Angiola; 4.59. (Nuova formulazione) Trano; 4.7. (Nuova formulazione) Zolezzi; 4.9. (Nuova formulazione) Chiazzese, Sut; 4.60. (ex 3.9.) (Nuova formulazione) Ungaro; 4.58. (Nuova formulazione) Trano; 4.56. (Nuova formulazione) Pastorino; 4.33. (Nuova formulazione) Ciagà, Fragomeli, Buratti, Boccia, Sani, Topo. [↑](#footnote-ref-23)
24. 4.8. (Nuova formulazione) Zolezzi; 4.55. (Nuova formulazione) Angiola; 4.59. (Nuova formulazione) Trano; 4.7. (Nuova formulazione) Zolezzi; 4.9. (Nuova formulazione) Chiazzese, Sut; 4.60. (ex 3.9.) (Nuova formulazione) Ungaro; 4.58. (Nuova formulazione) Trano; 4.56. (Nuova formulazione) Pastorino; 4.33. (Nuova formulazione) Ciagà, Fragomeli, Buratti, Boccia, Sani, Topo. [↑](#footnote-ref-24)
25. 5.7. (Nuova formulazione) Albano, Osnato, Bignami; 5.4. (Nuova formulazione) Ungaro; 5.8. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro; 5.6. (Nuova formulazione) Giacomoni, Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto; 5.9. (Nuova formulazione) Trano. [↑](#footnote-ref-25)
26. 5.10. (Nuova formulazione) Pastorino, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli. [↑](#footnote-ref-26)
27. 6.25. Il Relatore. [↑](#footnote-ref-27)
28. 7.10. (Nuova formulazione) Boccia, Fragomeli, Topo, Ciagà, Sani, Buratti, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Angiola, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Sorte; 7.19. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Angiola, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Sorte; 7.6. (Nuova formulazione) Ungaro, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Angiola, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Sorte; 7.20. (Nuova formulazione) Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Angiola, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Sorte. [↑](#footnote-ref-28)
29. 7.22. (ex 5.3.) (Nuova formulazione) Ungaro; 7.2. (Nuova formulazione) Maraia [↑](#footnote-ref-29)
30. 7.22. (ex 5.3.) (Nuova formulazione) Ungaro; 7.2. (Nuova formulazione) Maraia [↑](#footnote-ref-30)
31. 7.22. (ex 5.3.) (Nuova formulazione) Ungaro; 7.2. (Nuova formulazione) Maraia [↑](#footnote-ref-31)
32. 7.22. (ex 5.3.) (Nuova formulazione) Ungaro; 7.2. (Nuova formulazione) Maraia [↑](#footnote-ref-32)
33. 7.10. (Nuova formulazione) Boccia, Fragomeli, Topo, Ciagà, Sani, Buratti, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Angiola, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Sorte; 7.19. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Angiola, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Sorte; 7.6. (Nuova formulazione) Ungaro, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Angiola, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Sorte; 7.20. (Nuova formulazione) Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Angiola, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Sorte. [↑](#footnote-ref-33)
34. 7.10. (Nuova formulazione) Boccia, Fragomeli, Topo, Ciagà, Sani, Buratti, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Angiola, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Sorte; 7.19. (Nuova formulazione) Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Angiola, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Sorte; 7.6. (Nuova formulazione) Ungaro, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Angiola, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Sorte; 7.20. (Nuova formulazione) Pastorino, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Angiola, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Sorte. [↑](#footnote-ref-34)
35. 7.11. (Nuova formulazione) Sani, Fragomeli, Buratti, Boccia, Ciagà, Topo; 7.17. (Nuova formulazione) Covolo, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giacometto. [↑](#footnote-ref-35)
36. 9.19. Angiola, Ungaro. [↑](#footnote-ref-36)
37. 9.20. (Nuova formulazione) Angiola, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Sorte, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli, Ungaro, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Baratto, Della Frera. [↑](#footnote-ref-37)
38. 10.1. (Nuova formulazione) Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Giacometto, Albano, Bignami, Osnato, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Baratto, Della Frera, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Zanichelli. [↑](#footnote-ref-38)